

Roma
25 giugno 2021
Prot. UCR/002334

Ai Presidenti
Agli Amministratori Delegati
Ai Direttori Generali

degli Associati

Loro Sedi

Fondo per le PMI – Proroga delle misure di cui all’art. 56 del DL Cura Italia

Con la Circolare n. 5/2021 il Gestore del Fondo di garanzia per le PMI ha comunicato che, a seguito dell’ulteriore proroga della moratoria ex articolo 56 del “DL Cura Italia” fino al 31 dicembre 2021, prevista dall’art. 16 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “DL Sostegni bis”), la banca dovrà inviare al Gestore la richiesta di nuova estensione della durata delle garanzie ordinarie del Fondo.

In particolare, per le misura A) e B) previste dal comma 2 dell’art.56 del “DL Cura Italia”, la nuova data di scadenza corrisponderà alla data del termine delle misure, mentre per la misura C) del medesimo comma 2 dovrà essere comunicata la nuova data di scadenza del finanziamento.

La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso l’allegato 13-ter presente nella sezione “Modulistica” della pagina del Fondo di garanzia, che andrà inviato - unitamente file Excel-Elenco operazioni - all’indirizzo fdgvariazione@postacertificata.mcc.it entro il 15 settembre 2021.

Per quanto riguarda la garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo sulle operazioni sospese ai sensi dell’articolo 56 del “DL Cura Italia”, con la Circolare sopra richiamata, il Gestore ha chiarito quanto segue:

1. per le operazioni finanziarie che non beneficiano della proroga prevista dall’art. 16 del “DL Sostegni-bis” e non sono già ammesse alla garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo, le banche devono inviare le domande di ammissione entro il termine del 15 settembre 2021;

2. per le operazioni finanziarie che beneficiano della proroga prevista dall'art. 16 del "DL Sostegni-bis" e che non sono già ammesse alla garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo, le banche devono inviare le domande di ammissione entro il termine del 15 settembre 2021;
3. per le operazioni finanziarie che beneficiano della proroga prevista dall'art. 16 del "DL Sostegni-bis" e che sono già ammesse alla garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo, si prevedono i due casi seguenti:
 - per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura C) prevista dal comma 2, dell'art.56 del "DL Cura Italia", il soggetto richiedente deve inviare al Gestore entro il termine del 15 settembre 2021 le informazioni relative al maggior importo delle rate sospese (importo già comunicato + ulteriori rate sospese = importo complessivo) e la nuova data di scadenza del finanziamento, utilizzando l'apposito tracciato (FLUSSI FEA) disponibile sul sito del Fondo;
 - per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato delle misure A) o B) previste dal comma 2, dell'art. 56 del "DL Cura Italia" la scadenza della garanzia del Fondo è prorogata automaticamente dal Gestore per adeguarla alla nuova data del termine delle misure.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale

